



# COMUNE DI MOSCUFO

C.a.p. 65010

- PROVINCIA DI PESCARA -

## AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021

### Il Responsabile del Servizio Amministrativo rende noto

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alla data del **19/11/2021**, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi quale sostegno per il pagamento dei canoni in locazione **anno 2020**. Nel caso di cambio di abitazione o di stipula di nuovo contratto avvenuta nel corso dell'anno 2020, dovrà essere presentata distinta domanda per ogni rapporto contrattuale.

#### Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è necessario il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'EU (D.Lgs 6/2/2007, n.30). I cittadini di uno Stato non UE devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido.
2. residenza nel Comune di Moscufo, quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale;
3. titolarità nell'anno **2020** di un contratto di locazione per alloggio sito in Moscufo stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria, debitamente registrato o depositato per la regolarizzazione della registrazione entro i termini di scadenza del presente avviso. Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale. Il contratto deve essere relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi ERP già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della Legge Regionale n.96/96 e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per contratto avente natura transitoria deve intendersi: il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti (esempio: locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc.) e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato.
4. residenza anagrafica nell'alloggio, per il periodo interessato dal contributo;
5. essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 come risulta dall'attestazione ISEE in corso di validità;
6. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7/6/1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito dell'evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.

Pertanto i limiti di reddito sono i seguenti:

- FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 (€13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
- FASCIA B – reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;

Inoltre in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell'art.2 del D.M. 7/6/1999 (nuclei che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale) il limite ISEE in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, viene innalzato del 25% (€ 19.479,54); parimenti negli anzidetti nuclei qualora l'ISEE non è superiore al limite di € 15.853,63 il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25%; le due condizioni non sono cumulabili.

7. nel caso di reddito "0 (zero)" o inferiore al canone di locazione, è richiesto una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte dei servizi comunali stessi o, in alternativa un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
8. non titolarità da parte di qualsiasi persona residente nell'alloggio di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art. 2 della L.R. 96/96;
9. consapevolezza che:
  - le detrazioni di cui all'art.10, comma 1, legge 431/1998 non sono cumulabili con i contributi previsti dall'art.11, comma 3 della medesima legge 431/1998;
  - i contributi concessi di cui all'avviso non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza. Qualora venisse erogato il contributo a valere sul Fondo di cui alla L.431/1998, il Comune ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art.1 D.M.19/7/2021);
  - nel caso di reddito "0 (zero)" o inferiore al canone di locazione, è richiesto una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte dei servizi comunali stessi o, in alternativa un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 luglio 2021 ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021" (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 18/8/2021 n. 197):

- è stato ampliato l'accesso ai contributi ai soggetti anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali. La riduzione del reddito (commi 4 e 5 del D.M. 19/7/2021) può essere certificata o attraverso l'ISEE CORRENTE oppure da una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; *Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge*; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

#### Nucleo di riferimento

Ai fini del presente avviso il nucleo da considerare è quello composto dal richiedente e tutti coloro anche se non legati da vincoli di parentela, anagraficamente residenti nell'abitazione alla data del 31/12/2020, pur se con stato di famiglia separato.

Nell'ipotesi di nuovo rapporto contrattuale in immobile diverso da quello occupato alla data del 31/12/2020, il nucleo da considerare è quello anagraficamente iscritto nella nuova abitazione alla data di decorrenza del contratto ovvero alla data del trasferimento anagrafico del richiedente, se successiva.

E' considerato facente parte del nucleo anche il coniuge del dichiarante, o di altro componente, pur non risultando iscritto sullo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei casi previsti dall'art.1 bis punto 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221 e successive modificazioni.

#### Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

#### Individuazione beneficiari

- a) Istruttoria delle domande

Il Servizio Amministrativo procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

b) **Elenco beneficiari**

L'elenco dei beneficiari è approvato con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso la mancata ammissione è possibile proporre ricorso, entro i termini di pubblicazione, al Responsabile di cui sopra.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Responsabile formula l'elenco definito dei beneficiari.

**Entità del contributo**

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse disponibili. I criteri per la determinazione del contributo restano quelli stabiliti dall'art.2 del D.M. 7/6/1999 e per agilità di calcolo verrà utilizzato un foglio di calcolo Excel scaricabile dalla home page della Regione Abruzzo – aree tematiche -enti locali – Legge 431/1998 art.11 – Disponibilità 2021.

**Erogazione del contributo**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in unica soluzione, successivamente alla ripartizione dei contributi da parte della Regione Abruzzo tra i Comuni, sulla base delle richieste presentate e della disponibilità finanziarie.

**Termine di presentazione delle domande**

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre la data del **19/11/2021**.

**Modalità di presentazione**

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune ed in distribuzione presso gli uffici comunali, nonché disponibile nel sito ufficiale del Comune di Moscufo [www.comunedimoscufo.it](http://www.comunedimoscufo.it) ;

Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (ufficio protocollo) o inviate tramite pec all'indirizzo [protocollo@pec.comunedimoscufo.it](mailto:protocollo@pec.comunedimoscufo.it) entro il termine fissato. La firma sulla domanda non è soggetta ad autentica. La domanda deve essere firmata e inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità, valido, del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce è causa di esclusione.

**Documentazione**

Allegati alla domanda:

- fotocopia contratto di locazione recante gli estremi di registrazione;
- fotocopie ricevute pagamento locazione anno 2020;
- fotocopia ricevuta pagamento imposta di registro anno 2020 o documentazione attestante applicazione cedolare secca;
- ISEE in corso di validità

**Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

**Avvertenze**

**Le domande incomplete, prive della documentazione richiesta nonché quelle presentate fuori termine, saranno archiviate.**

**Avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.**

**In ottemperanza a quanto disposto dall'art.8 comma 3 della L.241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:**

<b>Amministrazione competente</b>	<b>COMUNE DI MOSCUFO</b>
<b>Oggetto del procedimento</b>	<b>Erogazione contributi accesso alle locazioni art. 11 legge 431/98</b>
<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Servizio Amministrativo</b>
<b>Responsabile del procedimento</b>	<b>Rosetti Rosa Rita</b>
<b>Data conclusione del procedimento</b>	<b>30/11/2021</b>
<b>Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione</b>	<b>Ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia – Segretario Comunale -</b>
<b>Data di presentazione istanza</b>	<b>Dalla pubblicazione dell'avviso alla data del 19/11/2021</b>
<b>Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti</b>	<b>Servizio Amministrativo – Piazza Umberto I n.9 65010 MOSCUFO</b>

**Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legge 431/98, alla legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione.

Moscufo, 21/10/2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Rosa Rita Rosetti